



OSSERVAZIONE SUL DDL N.RO 735 (cd PILLON) - 768

- 282 - 45 - 837

Le osservazioni sul disegno di legge che fra un po' saranno analizzate scaturiscono dalla ventennale esperienza, in qualità di Presidente dell'Associazione Giraffa Onlus che gestisce il centro anti violenza "Paola Labriola" (¹) nonché dal confronto con le amiche e colleghe del coordinamento della rete dei centri anti violenza della Regione Puglia che mi onoro di rappresentare anche in questa sede.

Infatti, il contributo si è avvalso del confronto con le varie avvocate dei centri anti violenza pugliesi nonché con le operatrici, comprese le psicologhe, le quali hanno strutturato sulle norme un ragionamento riguardante le conseguenze che deriverebbero alle donne medesime in presenza delle eventuali modifiche legislative.

¹ Il Centro anti violenza è stato intitolato a Paola Labriola, (una psichiatra uccisa sul proprio posto di lavoro da un paziente), per stigmatizzare l'ennesimo femminicidio occorso per mano di un uomo ai danni di una donna.



Ovviamente le osservazioni non sono esenti di un contributo personale di natura giuridica.

Ciò detto, è evidente che il DDL 735 non può essere letto preso isolatamente bensì unitamente agli altri DDL e, segnatamente, con i DDL 45,118, 768 e da ultimo il DDL 837 che prevedono un radicale cambiamento della normativa in sede civile, processual civilistica e, per alcuni versi, delle norme, in materia penale.

Infatti, tutto l'impianto dei DDL parte dal presupposto ritenuto necessario di dover parificare i tempi di permanenza dei figli con i padri e le madri al fine di attuare il cd principio della bi genitorialità. Per attuare ciò introduce delle modifiche che, in realtà, strumentalmente ci restituiscono un passato non troppo lontano che ci porta ad affermare che siamo in presenza di un passato che non passa (2).

Ed invero come già evidenziato nel preambolo del DDL n. 735 questi si propone di dare attuazione al contratto di governo stipulato

² La riforma del diritto di famiglia del 1975 rischia di franare sotto la scure del ddl citato



dalla maggioranza parlamentare nella parte in cui, con riguardo al diritto di famiglia, prevede l'adozione di modifiche legislative volte ad assicurare una progressiva de giurisdizionalizzazione, così da rimettere al centro la famiglia ed i genitori. Da ciò la necessità di effettuare un esame congiunto agli altri disegni di Legge che intervengono in materia di affidamento condiviso dei figli, e di mediazione e riforma del codice civile e del codice di procedura civile.

Andando quindi in ordine di rappresentazione e partendo dal DDL 735 la prima considerazione che immediatamente viene da fare dopo un'attenta lettura dello stesso è che il ddl cd Pillon è sostenuto da varie organizzazioni di padri separati, alcune a livello nazionale, altre operanti a livello locale; la seconda considerazione è che lo scopo reale del ddl sia difendere a tutti i costi la famiglia tradizionale, quella fondata sulle figure del papà e della mamma



Quindi è un disegno di legge che nasce per motivazioni politiche conservatrici e molto velatamente maschiliste anche se apparentemente si ammanta di retorica sulla centralità dell'interesse del minore e sulla difesa del diritto alla bigenitorialità.

Il vero intento, tuttavia, è quello di rendere il matrimonio meno dissolubile, porre ostacoli a che le donne possano separarsi (statisticamente la maggior parte delle separazioni è chiesta dalle donne specialmente laddove il livello di istruzione ed emancipazione è più alto) rendendo difficoltosa ed economicamente ancora più gravosa la separazione.

Infatti è statisticamente dimostrato che, in presenza di separazione, ma anche per donne e uomini non separati, non si è di fronte ad una situazione di parità economica e di pari opportunità tra donne e uomini. E' vero che ci sono uomini separati che vivono in maniera disagiata, ma è dimostrata una maggiore difficoltà di vita tra le separate.



Il suddetto DDL non riconosce la realtà in cui c'è una disparità retributiva tra uomini e donne e disparità nella cura dei figli.

Quindi si pone in maniera punitiva nei confronti delle donne innanzi tutto perché dove è mutata la condizione femminile, in meglio per le donne, è più alto il tasso di separazioni e poi perché, con il pretesto di sostenere la bigenitorialità perfetta, in realtà, si presenta come una legge punitiva contro il coniuge più debole economicamente (*rectius*: la donna).

E' opportuno subito evidenziare che non tutte le separazioni sono conflittuali, anzi, secondo i dati Istat del 2016 l'86% delle separazioni sono state separazioni consensuali (³); questa percentuale dimostra l'inutilità della obbligatorietà della mediazione familiare prevista dal citato disegno di legge sia per le separazioni che per il divorzio.

³ infatti in base all'Istat 2016 (i cui dati si riferiscono alla rilevazione del 2015 le separazioni consensuali sono state 57.715, in termini di valori assoluti



Poco più della metà delle separazioni (54,0%) e il 39,1% dei divorzi effettuati nell'anno 2015 riguardano matrimoni con almeno un figlio minore di 18 anni. Inoltre, le separazioni con figli in affidamento condiviso sono state circa l'89%. Nelle separazioni, il 52,9% dei figli affidati ha meno di 11 anni. In caso di divorzio i figli sono generalmente più grandi: la quota di quelli al di sotto degli 11 anni scende al 32,3% del totale. Ancora una volta i dati sottolineano la mancata necessità di una modifica legislativa per quanto riguarda la bigenitorialità, stante l'elevata percentuale in presenza di separazione dell'affidamento condiviso tra genitori (⁴). D'altra parte la bigenitorialità non può essere garantita attribuendo metà del tempo che il minore dovrebbe trascorrere con ognuno dei genitori.

⁴ Per quanto riguarda il tipo di affidamento, negli ultimi dieci anni si è verificata una netta inversione di tendenza sia nelle separazioni che nei divorzi. Infatti, con l'entrata in vigore della Legge 54/2006, è stato introdotto, come modalità ordinaria, l'istituto dell'affidamento condiviso dei figli minori tra i due coniugi. Secondo la nuova legge entrambi i genitori ex-coniugi conservano la responsabilità genitoriale (che prima spettava esclusivamente al genitore affidatario) e devono provvedere al sostentamento economico dei figli in misura proporzionale al reddito.



Genitorialità, intesa come funzione protettiva, affettiva, regolativa, normativa predittiva, rappresentativa, significativa, fantasmatica, proiettiva, triadica, differenziale; quindi la genitorialità è cosa diversa della suddivisione del tempo nella misura del 50% che ciascun genitore deve dedicare materialmente al figlio. La genitorialità, pertanto, non è soltanto un piano genitoriale, che risulterà sempre riduttivo se non si sviluppa una reale ed autentica attenzione ai bisogni del figlio e sarà sempre a rischio di essere evaso

D'altra parte è importante interrogarsi sul significato della parità genitoriale, poiché, come è noto, esistono delle differenze tra padre e madre, i ruoli genitoriali sono diversi ma complementari

L'esperienza delle psicologhe e della psichiatra dell'associazione ci hanno insegnato, in presenza di separazioni, che i conflitti di coppia hanno cause complesse, personali e relazionali che nessuno dei due individualmente né come coppia sono riusciti a



risolvere e che talvolta non si risolvono nemmeno con la separazione.

Il disegno di legge, invece, sembra possedere una formula magica che ponga la stessa soluzione a tutti i casi.

Ritornando alla centralità del minore, il ddl non tutela affatto l'esigenza dei bambini; mentre afferma di avere a cuore soprattutto l'interesse dei minori, li obbliga di fatto a saltare come "trottole" dalla casa di mamma alla casa di papà, con evidenti disagi: siamo stati tutti bambini e, come tali, estremamente attaccati alle nostre abitudini, alle nostre camerette col letto, la scrivania e il poster della cantante o del calciatore preferito alla parete, felici di trascorrere una o due notti fuori casa, per il senso della novità o dell'avventura, ma forse meno disposti a farlo per almeno dodici volte in un mese, per legge come è previsto dall' art. 11.

Piuttosto il ddl 735 tutela l'interesse economico degli adulti. Infatti il nocciolo di questo ddl è la abolizione degli alimenti in



favore della moglie e la riduzione il più possibile delle spese attualmente sostenute maggiormente dagli ex. Vedi canone di fitto per la permanenza nella casa familiare, ecc, come si approfondirà in seguito.

Il problema delle difficoltà economiche dei separati esiste. Tuttavia questi DDL compreso l'837 non cerca soluzioni per alleviare le difficoltà economiche dei separati.

Quindi la divisione del tempo dei figli a metà nasce da ragioni prettamente economiche, sostenuta dalla ideologia della perfetta bi genitorialità senza considerare quanto sia destabilizzante e destrutturante per il minore. La bigenitorialità deve riguardare, la responsabilità che entrambi i genitori devono avere nei confronti del figlio che è cosa diversa dal concetto dell' uguale tempo materiale che ogni genitore passa con i figli stessi. Inoltre è messo in evidenza un elemento di arretratezza culturale e di pregiudizio, in quanto il disegno di legge parla di "mamma e papà", escludendo le famiglie arcobaleno e



quindi la tutela dei figli delle coppie famiglie *rainbow*.

Pertanto il disegno di legge 735 che vorrebbe rafforzare il principio della bi genitorialità, introdotto con la L. 54/206, per assicurare la effettiva uguaglianza tra genitori, introduce dei criteri dettati, come detto, dal citato contratto di governo, tramite la mediazione civile obbligatoria, qualora non siano coinvolti figli minorenni; l'affido alternato che erroneamente viene definito condiviso per equilibrare i tempi con le figure genitoriali ⁽⁵⁾; mantenimento in forma diretta dei figli;

⁵ Il DDL sembra non prendere in considerazione quanto la giurisprudenza ha ritenuto fino ad oggi in sede di bi genitorialità sottolineando l'importanza del coinvolgimento di entrambi i genitori nella cura del minore che non è legata ad uno spazio temporale quanto piuttosto ad un'etica di responsabilità dovuta alla crescita degli stessi. D'altra parte con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha ritenuto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista in precedenza dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi ed ora dall'art. 337-ter cod. civ. per tutti i procedimenti indicati dall'art. 337-bis cod. civ., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. n. 18131/2013). Attiene poi ai poteri del giudice di merito fornire una concreta regolazione del regime di visita secondo modalità che non sono sindacabili e che sono nell'esclusivo interesse morale e materiale dei figli. Nel caso di specie la corte territoriale ha inteso correttamente riportarsi a tali principi laddove, dopo aver registrato le buone condizioni della minore pur in presenza di una esasperata conflittualità tra i genitori, ha provveduto a stabilire in maniera rigida tempi e modalità di frequentazione fra il padre e la discendente per sedare il continuo contrasto esistente fra i genitori ed evitare che la bambina fosse costretta a difendersi dai loro conflitti.



contrasto alla cd e sedicente alienazione parentale (Pas Parental Alienation).

Tutto ciò è palesemente contrario al principio universalmente riconosciuto dell'interesse primario del minore e della tutela della parte ritenuta economicamente più debole. Sull'altare del diritto alla bi genitorialità vengono sacrificati i principi in virtù dei quali il minore deve essere tutelato da azioni violente dirette ed indirette, che possono essere agite all'interno del nucleo familiare; così come l'introduzione della doppia residenza del minore è foriera di confusione in ordine a banali atti della vita giornaliera (documenti, posta, ecc).

Parimenti è prevista una modifica riguardante gli artt 337 bis e seguenti del c.c. con conseguente modifica degli artt 706 e ss del c.p.c., introducendo l'istituto della mediazione familiare laddove le parti non sono riuscite a trovare delle basi conciliative in



presenza di minorenni (6). Evitando di scendere nel merito delle varie figure possibili dei mediatori familiari, si ritiene opportuno soffermarsi sull'importanza del divieto di mediazione in presenza di violenza domestica. Infatti, come è noto al legislatore, la Convenzione di Istanbul vieta, in presenza di violenza domestica, la possibilità di ricorrere alla mediazione familiare le cui ragioni sono note ma che per ragioni espositive è opportuno sottolineare (7). In presenza di violenza domestica non siamo di fronte ad una conflittualità accesa tra i coniugi poiché la conflittualità notoriamente riguarda un rapporto tra le parti che comunque discutono su un piano paritario mentre nella violenza

⁶ E' previsto infatti che i genitori di prole minorenne che vogliono separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare e devono con l'aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali formulare un piano genitoriale.. (omissis)

⁷ Il DDL 282 si occupa espressamente delle figure dei mediatori e dei loro interventi in presenza di un ricorso per separazione e/o divorzio introducendo l'art. 706 bis del c.p.c.. Nella relazione di questo disegno di legge si fa riferimento alla raccomandazione del 21 gennaio del 1998 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la quale si invitano gli Stati membri ad introdurre, promuovere e rinforzare la mediazione familiare, al fine di migliorare la comunicazione tra le parti. Tuttavia a differenza della Convenzione di Istanbul questa raccomandazione non ha forza di legge tra le parti; mentre la Convenzione di Istanbul essendo stata ratificata dal Governo Italiano è il primo strumento legislativo che vincoli lo Stato a prevedere quanto ivi contenuto.



abbiamo un rapporto tra le parti che è assolutamente impari e ciò non per ragioni riguardanti la forza fisica ma per ragioni legate strettamente al potere che un uomo esercita ai danni della donna. Se questo assunto risponde al vero, come risponde al vero ⁽⁸⁾, sono evidenti le ragioni del divieto della mediazione in fattispecie di questa natura.

Dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, altrimenti nota come Convenzione di Istanbul:

*Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la **mediazione** e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.*

La pratica della mediazione richiede infatti che gli ex coniugi si concentrino sul presente

⁸ Come emerge dalle narrazioni delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza



*e sul futuro senza rinvangare il passato e i relativi conflitti. Inoltre, e anche questo è un aspetto decisivo, **eventuali denunce o procedure giudiziarie devono essere sospese.** Se la donna cerca di discuterne - per esempio, facendo presente che incontrare l'ex marito per consegnare i bambini la mette in una situazione pericolosa, o esprimendo il timore che lui li trascuri o li maltratti - verrà ripresa perché non sta alle regole e trattata da donna vendicativa e rancorosa, la stessa accusa già descritta nella sindrome di alienazione parentale e nelle false denunce di abuso in fase di separazione. Eppure questo succede e può rappresentare una strategia deliberata degli uomini violenti. **Dato che la separazione limita la possibilità di dominare e controllare l'ex partner, alcuni di loro cercano di ottenere che il tribunale imponga la mediazione familiare, proprio perché dà un'opportunità di incontrare l'ex moglie e di continuare a perseguitarla.***



Non è possibile, quindi, mediare in presenza di violenza anche perché la grammatica anche solo espressiva delle parti in gioco è completamente diversa e, come tale, risulterebbe incomprensibile anche la grammatica del mediatore. A ciò potrebbe essere opposto che il DDL 735 si fa carico delle situazioni in cui potrebbe versare il minore per il quale è esclusa (ovvero attenuata) la pariteticità dei tempi (cfr l'art 11, laddove prevede la riforma dell'art. 337 ter del c.c.) (⁹).

A questo punto la domanda sorge spontanea: chi è tenuto a comprovare e motivare il pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del minore in caso di violenza, abuso sessuale ecc? Per esperienza dei centri antiviolenza l'introduzione di una normativa di questa natura porterebbe la donna a tornare indietro

⁹ In detto art., infatti, al 2^o co. è previsto che “Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistono oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascun genitore. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico fisica del figlio minore in caso di *violenza; abuso sessuale; trascuratezza; indisponibilità di un genitore; inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore....*”(omissis)



di moltissimi anni; basti pensare che ancora oggi molte sono le separazioni ove il termine **"violenza domestica"** non è assolutamente pronunciata per un sentimento di vergogna e per ragioni legate alla paura di eventuali ritorsioni da parte del coniuge. Ne possiamo trascurare il dato rilevante della cd **"violenza assistita"** agita ai danni dei minori.

Dunque questi aspetti tradiscono i presupposti del DDL 735 che nasce sul presupposto di una bi genitorialità perfetta nella logica dichiarata del benessere del minore però, di fatto, non si occupa del minore che ha subito la cd violenza assistita ovvero pensa di risolvere questo aspetto introducendo la cd PAS ⁽¹⁰⁾ prevedendo all'art.17 la modifica dell'art. 342 bis c.c. "quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore

¹⁰ la PASS viene introdotta con il DDL 735



e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli art. 342 ter e 342 quater. I provvedimenti di cui a quest'ultimo articolo possono essere applicati, nell'esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in presenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo a uno di esse". Dunque è previsto il ricorso a questo provvedimento anche in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori.

A tal proposito è necessario soffermarsi sull'art. 2 del DDL 768 (¹¹) il quale nell'apportare le modifiche all'art. 337 quater del c.c. prevede che "il primo comma è sostituito dal seguente: il Giudice può escludere un genitore dall'affidamento, con

¹¹ il DDL 768 riguarda le modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare.



provvedimento motivato, qualora ritenga che da quel genitore, se affidatario, possa venire pregiudizio al minore. Il perdurante maltrattamento intrafamiliare, la violenza sia fisica che psicologica, in particolare la violenza di genere e la violenza assistita dei figli, l'abuso e la trascuratezza, comportano l'esclusione dall'affidamento. Allo stesso modo sono sanzionate le manipolazioni dei figli volte al rifiuto o all'allontanamento dell'altro genitore e le denunce comprovatamente e consapevolmente false mosse al medesimo scopo, ove non ricorrano gli estremi per una sanzione più grave. In ogni caso verrà tentato il recupero del genitore abusante o carente, nel rispetto dei diritti dei figli di cui al primo comma dell'art. 337 ter. Nei casi di violenza psicologica può adottare l'attuazione di uno specifico programma di trattamento sanitario, pubblico o privato, finalizzato al rapido recupero dei diritti relazionali del minore. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di



attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per tutelare i diritti delle persone interessate, ivi compresi quelli di cui agli art. 337 ter e 337 quater del c.c... (omissis).

E' evidente la contraddizione tra i due citati commi poiché viene riconosciuta ed espressamente citata la cd violenza assistita ed, in presenza di abuso, ecc, escluso l'affidamento; tuttavia, nel comma successivo viene previsto un particolareggiato programma di trattamento sanitario diretto alla ripresa dei rapporti padre figlio; viene inoltre prevista e sanzionata la manipolazione dei figli volte al rifiuto dell'altro genitore e le denunce comprovatamente e consapevolmente false. La lettura di detto articolo presente due ordini di problemi: in primo luogo un minore che ha subito violenza assistita è difficile che voglia riprendere nell'immediato i rapporti con



il genitore che ha agito violenza; è possibile che ciò avvenga ma successivamente ad una elaborazione del trauma, il cui tempo necessario è impossibile codificare attenendo alle relazione affettive tra genitore /figlio; l'altro problema attiene alla comprovata denuncia falsa. Chi e quando viene deciso che una denuncia sia falsa? è chiaro che ci possono essere casi di violenza domestica nei cui procedimenti è difficile provare quella violenza per le modalità con le quali la stessa è stata agita. In questi casi può capitare che l'imputato venga assolto per mancanza e/o insufficiente quadro probatorio. Ciò significa che quella denuncia sia falsa? assolutamente non è così e laddove ciò dovesse risultare veritiero il nostro ordinamento riconosce in questi casi la denuncia per calunnia quindi è inutile introdurre altre forme sanzionatorie in materia civile. L'introduzione di queste forme sanzionatorie peraltro sarebbe gravissima perché indurrebbe le donne a non denunciare dopo essersi sentite dire per anni quanto sia



importante interrompere il circuito della violenza denunciando. Se dovesse entrare in vigore detta legislazione, gli uomini che agiscono violenza ai danni delle proprie moglie e/o conviventi avrebbero un ulteriore strumento da utilizzare ai danni di queste che non sarebbe rappresentato dal riconoscimento della sindrome della PAS, la cui legittimità è messa in discussione dal mondo scientifico, ma dal contenuto della norma che sarebbe un deterrente per la presentazione della denuncia. E, dunque, il legislatore ancora una volta assume un atteggiamento contraddittorio: da una parte proclama di voler contrastare la violenza degli uomini sulle donne e, per altro verso, vuole introdurre una normativa che di fatto si pone come impeditiva ad interrompere il circuito della violenza e quindi ad indurre le donne non denunciare, a non separarsi ed a continuare a sacrificarsi in virtù di un



sistema che mira a relegarle in un ruolo di subalternità ⁽¹²⁾.

Il DDL 735 prevede altresì cambiamenti nella residenza del minore, nell'affidamento ed, infine, nel mantenimento istituendo il cd mantenimento diretto in ragione delle capacità di ciascun genitore. La costruzione giuridica si tiene da se tanto da poter insinuare il sospetto che possa perpetrarsi una sorta di violenza di natura istituzionale. I DDL, presi tutti insieme nella loro globalità, introducono meccanismi che rendono complicato ed oneroso anche, dal punto di vista economico, separarsi pur in presenza di violenza domestica, con il rischio di elevare il numero dei femminicidi. Ed infatti a fronte della previsione della permanenza del figlio con tempi paritari tra i genitori, viene previsto, come su detto, il mantenimento in forma diretta senza alcun

¹² Cfr art. 3 del DDL 45 che modifica l'art. 368 c.p. aggiungendo il seguente comma: "qualora il fatto sia commesso da un genitore o da altro soggetto esercente la potestà genitoriale (ndr responsabilità genitoriale) a danno dell'altro genitore, è prevista la sospensione della potestà medesima



automatismo circa la corresponsione di un assegno di sostentamento.

Tale programma, con riferimento alla previsione di un mantenimento diretto in favore del figlio minore e del figlio maggiorenne non autosufficiente, comporta diverse modifiche al codice civile, di procedura civile ed al codice penale.

Lo scopo non dissimulato dell'intervento legislativo è quello di consentire al genitore di non vedere più mediato il proprio contributo da una persona - l'ex partner - in cui, a torto o ragione, non ha fiducia (cfr. pag. 3 preambolo DDL).

In altri termini per questioni di simpatia/antipatia, fiducia/sfiducia si sacrificano i diritti della prole ad ottenere un equilibrato sostegno economico da entrambe le figure genitoriali sulla base delle rispettive capacità.

Fortunatamente senza troppi giri di parole il DDL 735 esplicita all'art. 21 la conseguenza immediata della contribuzione diretta ovvero,



l'abrogazione esplicita dell'art. 570-bis c.p. introdotto all'inizio del corrente anno, e la tacita abrogazione delle fattispecie di cui all'art. 570 c.p. e come conseguenza della mera ratifica di patti e piani genitoriali anche quella del 388, comma secondo, c.p. ⁽¹³⁾.

L'art. 570-bis c.p. "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio", introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 marzo 2018, in attuazione della delega prevista all'art.1, comma 85, lett.q) della L. 23 giugno 2017, n. 103, non ha più alcuna ragione di esistere, trasfusa dagli artt. 12-sexies della L. 1 dicembre 1970, n. 898 e 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, era stata introdotta proprio per sanzionare il coniuge che si sottraeva all'obbligo, anche parziale, di corresponsione di ogni tipologia di assegno

¹³ Cfr il DDL 45 art.4 che sostituisce l'art. 570 c.p. e che, tra le altre cose, prevede anziché la pena detentiva e pecuniaria quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del Dlgs 28.08.2000 n.ro 274, privilegiando le prestazioni di attività presso enti od organizzazioni di assistenza sociale (sic); l'art. 5 prevede la modifica dell'art. 572 c.p.



dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero violava gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli, sembra far riferimento all'omissione di qualsivoglia obbligo di natura patrimoniale e, quindi, anche all'ipotesi di inadempimento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione a favore di uno dei coniugi.

A differenza dell'art. 570-bis che si configura per effetto del mero inadempimento, l'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. era volto a sanzionare tutte quelle situazioni nelle quali il mancato versamento dell'assegno determinava un vero e proprio stato di bisogno per l'avente diritto.

A ben vedere tale normativa, residuale rispetto al generico inadempimento di cui all'art. 388, comma secondo, c.p. verrebbe totalmente svuotata di contenuto.

La funzione del genitore quale soggetto legittimato alla percezione dell'assegno in favore del figlio minore o non autosufficiente



era una funzione di garanzia volta a verificare l'esatto adempimento dell'obbligo assunto dall'altro genitore onerato dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento.

Nella previsione del DDL tale posizione di garanzia non è stata conferita neppure al Presidente del Tribunale che si limita a recepire i piani genitoriali.

In caso di inadempimento e di espressa abrogazione dell'art. 570 bis c.p. dunque il minore non sarebbe in alcun modo tutelato.

Del resto che le riforme del nuovo governo siano tese ad annichilire i soggetti deboli è ormai dato incontestato.

In conclusione, richiamando il parallelismo tra l'isola e Famiglia di Arturo Carlo Jemolo fatto nel preambolo del DDL 735, quanto appena osservato in ordine alle criticità del DDL induce a ritenere che la famiglia talvolta sia sicura quanto l'isola di Utøya.

La famiglia è una terra di nessuno dalla quale è difficile far emergere violazioni, soprusi e violenze, motivo per cui sarebbe inaccettabile



limitare il controllo del diritto ad una mera verifica asettica.

La famiglia, come insegna la cronaca, quasi raramente è un "organismo capace di equilibri e bilanciamenti" e, pertanto, necessita di una attenta supervisione esterna che preveda una elevata forma di tutela per i soggetti notoriamente più deboli.

In caso contrario, venendo meno questa tutela, l'isola sarebbe felice quanto Alcatraz. ⁽¹⁴⁾

Bari, lì 27.11.2019

Giraffa Onlus

Avv.ta Maria Pia Vigilante

¹⁴ Questo lavoro è stato realizzato con il contributo ed a seguito del confronto della Dott.ssa Maria Ruccia (Psichiatra; Elena Presicci (psicologa psicoterapeuta); Ivana Ciavarella (psicologa psicoterapeuta), Alessandra Gallo (Psicologa) ed Avv.ta Claudia Corsaro.



G.I.R.A.F.F.A. – O.N.L.U.S. • via Napoli, 308 • 70123 BARI (Italia)
tel. +390805741461 • tel/fax +390805741461 - E-mail: info@giraffaonlus.it.
Sito web: www.giraffaonlus.it
Cod. Fisc. 93193630725